Superbonus nelle aree sismiche: il Mef chiarisce le regole su sconto in fattura e cessione del credito

16 Aprile 2025

Arriva dalla Commissione Finanze della Camera dei deputati un chiarimento importante sulle regole applicative delle opzioni per lo sconto in fattura o la cessione del credito, riconosciute fino al 2025 per gli interventi agevolati del Superbonus al “110%” nelle aree interessate da eventi sismici. Nella risposta fornita il 9 aprile scorso dal Sottosegretario del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Federico Freni, all’interrogazione parlamentare n. 5-03765, si conferma la validità del Superbonus al 110% con sconto in fattura e cessione del credito per gli interventi sugli immobili danneggiati da eventi sismici a patto che l’istanza per il contributo (o gli adempienti alternativi legati alla CILAS o alla richiesta del titolo abilitativo) sia stata presentata entro il 29 marzo 2024, a prescindere dalla successiva eventuale rinuncia al contributo medesimo. Quest’ultima, infatti, non incide sul sistema delle deroghe al blocco delle opzioni per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, quanto piuttosto è necessaria alla fruizione del cosiddetto “Superbonus rafforzato”.

Per questa particolare ipotesi di applicabilità del beneficio, il Mef fa chiarezza sulla possibilità di esercitare le **opzioni**, **distinguendo** a seconda del **momento** di **presentazione** delle **istanze di concessione del contributo di ricostruzione** (ante o post 30 marzo 2024) **o, in alternativa, degli adempimenti connessi alla presentazione della CILAS o del titolo abilitativo**, **e** della **zona interessata dal sisma** (Regioni dentro o fuori del "cratere"). In particolare, il Mef prende in considerazione i seguenti casi:

- ***istanza per il contributo presentata entro il 29 marzo 2024 (Regioni dentro e fuori dal "cratere")***

Se l'**istanz**a per avere il contributo viene **presentata entro questo termine**, le **opzioni** di **cessione** e **sconto vengono riconosciute**. Sul punto, chiarisce il Mef, le stesse spettano anche se in **data successiva** l'**interessato** abbia poi **rinunciato espressamente al contributo** per usufruire del "Superbonus rafforzato" (aumento del limite di spesa pari al 50% – *cfr*. art.119, co.4-*ter* del D.L. 34/2020 conv. legge 77/2020);

- ***istanza per il contributo presentata dal 30 marzo 2024 (Regioni dentro e fuori dal "cratere") ma adempimenti alternativi effettuati entro il 29 marzo 2024***

In tal caso, le opzioni possono continuare ad essere esercitate **solo se**, **sempre prima del 30 marzo 2024**, **in alternativa** alla presentazione dell'**istanza per il contributo**, risulti effettuato **uno di questi 3 adempimenti alternativi**, ovvero la presentazione **della CILA**, per gli interventi non condominiali; **della CILA e della delibera assembleare** per gli interventi sui condomini, e **dell'istanza per l'acquisizione del titolo** abilitativo, per gli interventi di demolizione e ricostruzione.

Ciò vale per tutti gli eventi sismici, dentro e fuori dal "cratere"(identificato dalle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria per il sisma del 6 aprile 2009 o a far data dal 24 agosto 2016 –*cfr*. art.1, co.3, D.L. 39/2024, conv. legge 67/2024);

- ***istanza per il contributo e adempimenti alternativi effettuati dal 30 marzo 2024 (solo Regioni dentro il "cratere")***

In questa ipotesi, le **opzioni** per la **cessione** dello **sconto** sono ancora **ammesse** a **condizione che** l'**istanza** per la **concessione del contributo si riferisca ad**

un intervento su un immobile danneggiato nel "cratere" e **rientri** nel **limite di spesa massima di 400 milioni di euro**, di cui 70 per gli eventi sismici del 6 aprile 2009, **stanziati per il 2024**.

Va sottolineato che questo fondo è destinato esclusivamente agli interventi agevolabili con il Superbonus "base" e **non copre il Superbonus rafforzato**.

Nella risposta del Mef all'interpellanza viene citato lo studio del 7 marzo scorso, "Speciale Superbonus eventi sismici", realizzato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e dalla Fondazione Nazionale dei Commercialisti, già trasmesso dall'Ance alla rete degli associati e disponibile sul Portale.

Allegati

interrogazione_parlamentare_n_5-03765
Apri

Per informazioni rivolgersi a:

Direzione
Politiche Fiscali
Tel. 06 84567.291/256
E-Mail: politichefiscali@ance.it